



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 505 del 2013, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da:

Franca Bruno, Laura Bruno, Silvia Bruno, Maria Luisa Nalin, rappresentati e difesi  
dall'avv. Enrico Vedova, con domicilio eletto presso Enrico Vedova in Venezia-  
Mestre, Galleria Matteotti 3;

***contro***

Comune di Venezia, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Giulio Gidoni,  
Maurizio Ballarin, domiciliata in Venezia, S. Marco, 4091;

***per l'annullamento,***

- dell'ordinanza di demolizione di un box in lamiera emessa dal Comune di Venezia - ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. - in data 28 gennaio 2013 (prot. Gen. 2013/44896) e notificata alle ricorrenti in data 8 febbraio 2013;
- dell'ordinanza di demolizione di un manufatto commerciale e del magazzino adiacente al medesimo emessa dal Comune di Venezia - ai sensi dell'art. 31 del

D.P.R. 380/2001 e s.m.i. - in data 28 gennaio 2013 (Prot. Gen. 2013/44842) e non notificata alle ricorrenti in data 8 febbraio 2013;

- del provvedimento del Comune di Venezia datato 22 dicembre 2010 - notificato alla sola signora Franca Bruno (Prot. Gen. 2010-551240) e recante il diniego dell'accoglimento dell'istanza di sanatoria presentata dal sig. Giuseppe Bruno ai sensi dell'art. 31 del 28 febbraio 1985 n. 47 - condono edilizio - in data - 28 marzo 1986,

e per la contestuale condanna ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 - bis della L. 241/1990 dell'Amministrazione Comunale al risarcimento del danno subito dalle ricorrenti;

e con i motivi aggiunti depositati il 19 febbraio 2014,

- per l'annullamento del provvedimento del Comune di Venezia del 16 dicembre 2013 (prot. gen. 2013/546590), comunicato a mezzo mail al procuratore delle ricorrenti il 16 dicembre 2013, con cui l'Amministrazione rigetta l'istanza di revoca/annullamento in autotutela del provvedimento del 22 dicembre 2010 (prot. gen. 2010-551240) recante il diniego dell'accoglimento dell'istanza di sanatoria presentata dal Sig. Giuseppe Bruno ai sensi dell'art.31 della L. 28 febbraio 1985 n. 47 - condono edilizio - in data 28 marzo 1986;

e con i secondi motivi aggiunti depositati il 21 febbraio 2014,

per l'annullamento, previa sospensione degli effetti anche in via d'urgenza e provvisoria ai sensi dell'art. 56 C.P.A.

- del provvedimento del Comune di Venezia del 10 febbraio 2014 (prot. gen. 2014/61054) con il quale, vista l'ordinanza n. 2013/44896 ed accertata "la mancata ottemperanza all'ingiunzione a demolire nel termine intimato" si sono avvisate le ricorrenti "che ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 DPR 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni, tale accertamento costituisce titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione gratuita nei registri immobiliari del bene, dell'area di

sedime e di quella pertinenziale" e si è dato mandato "alla Direzione Patrimonio e Casa di effettuare tutti gli adempimenti necessari per l'acquisizione del bene o dell'area di pertinenza";

- del provvedimento del Comune di Venezia del 10 febbraio 2014 (prot. gen. 2014/60557) con il quale, vista l'ordinanza n. 2013/44842 ed accertata "la mancata ottemperanza all'ingiunzione a demolire nel termine intimato" si sono avvisate le ricorrenti "che ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 DPR 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni, tale accertamento costituisce titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione gratuita nei registri immobiliari del bene, dell'area di sedime e di quella pertinenziale" e si è dato mandato "alla Direzione Patrimonio e Casa di effettuare tutti gli adempimenti necessari per l'acquisizione del bene o dell'area di pertinenza".

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Venezia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

Le ricorrenti risultavano destinatarie dei provvedimenti (prot. gen. 2103/44842 e prot. gen. 2013/44896) del 28 Gennaio 2013 impugnati con il ricorso principale, mediante i quali veniva ordinato di procedere alla demolizione di un box in lamiera, di un manufatto commerciale e del magazzino adiacente al medesimo.

Detti provvedimenti costituiscono l'epilogo di una precedente istanza di condono edilizio, presentata in data 28 Marzo 1986 dal dante causa delle attuali ricorrenti, Sig. Giuseppe Bruno.

In relazione a detta istanza il Comune di Venezia chiedeva, sempre al Sig. Giuseppe Bruno, la presentazione di un'integrazione documentale e, nel contempo, di provvedere al saldo dell'oblazione prevista.

Detta richiesta veniva reiterata, in data 24 Luglio 2008 e in data 08/04/2009, nei confronti della Sig. ra Bruno Franca, comproprietaria dei manufatti.

In considerazione della mancata esibizione dei bollettini postali, e relativi alle somme all'epoca versate a corredo dell'istanza di condono, il Comune di Venezia, con atto del 22 Dicembre 2010, comunicava alla Sig. ra Franca Bruno, in quanto comproprietaria dei manufatti, il diniego di rilascio del titolo in sanatoria.

Seguiva l'emanazione delle ordinanze di demolizione sopra citate e impugnate con il ricorso principale.

Con il proponimento di successivi motivi aggiunti veniva impugnato il provvedimento del Comune di Venezia del 16/12/2003 con cui si rigettava l'istanza di revoca/annullamento in autotutela del provvedimento del 22 Dicembre 2010, recante il diniego dell'accoglimento dell'istanza di sanatoria presentata dal Sig. Giuseppe Bruno.

Venivano, in ultimo, impugnati i provvedimenti che avevano accertato la mancata ottemperanza all'ingiunzione con la presentazione di secondi motivi aggiunti.

In data 24 Febbraio 2014 questo Tribunale accoglieva l'istanza di misure cautelari monocratiche, fissando per la trattazione collegiale l'udienza del 12 marzo 2014, nell'ambito della quale il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

## DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

2. In primo luogo va sancita l'irricevibilità dell'impugnazione proposta avverso il diniego di condono del 22/12/2010 e, ciò, per tardività della sua proposizione considerando come il ricorso principale sia datato 27/03/2013.

2.1 Pur considerando dirimente detto rilievo va evidenziato, anche ai fini delle impugnazioni proposte con i successivi motivi aggiunti, che la censura sarebbe risultata comunque infondata e, ciò, considerando che le richieste di integrazione erano state notificate sia al Sig. Giuseppe Bruno sia, ancora, alla Sig. Franca Bruno, avente causa e comproprietaria del manufatto di cui si tratta.

Anche il successivo provvedimento di diniego era stato notificato alla Sig. ra Bruno Franca (attuale ricorrente).

2.2 In considerazione di quanto sopra deve ritenersi che l'Amministrazione comunale si fosse correttamente attivata, sia per ottenere l'acquisizione della documentazione mancante sia, nel contempo, per comunicare il provvedimento di diniego.

2.3 Sul punto va, infatti, considerato applicabile quell'orientamento giurisprudenziale che in materia di ordinanza di demolizione ritiene sufficiente la notifica dello stesso provvedimento ad uno solo dei comproprietari (in questo senso si veda T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 22-05-2013, n. 2648).

Ciò premesso l'impugnazione del diniego di condono va comunque dichiarata tardiva, accogliendo sul punto l'eccezione proposta dall'Amministrazione comunale.

3. E' infondato il secondo motivo, sempre del ricorso principale, mediante il quale si deduce la presunta illegittimità delle ordinanze di demolizione sopra citate in quanto, a parere delle ricorrenti, dette ordinanze avrebbero dovuto essere procedute da due distinti procedimenti, dei quali uno avrebbe dovuto riguardare la fattispecie prevista dall'art. 33 del Dpr 380/2001.

3.1 Dalla documentazione in atti è possibile desumere come gli abusi contestati riguardassero la costruzione di un box in lamiera, la realizzazione di un magazzino adiacente al manufatto commerciale e, ancora, la demolizione e la ricostruzione con ampliamento di un manufatto ad uso commerciale sul medesimo sedime, ma con diversa sagoma rispetto al preesistente edificio.

3.2 La descrizione delle opere consente di ritenere come gli stessi abusi non avrebbero potuto non rientrare nella fattispecie di cui all'art. 31 del Dpr 380/2001 e, ciò, considerando come nel caso di specie si era in presenza di interventi realizzati in totale difformità dal permesso di costruire.

Va, inoltre, rilevato che per un costante orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato Sez. IV, 10-07-2013, n. 3676) *“a norma degli artt. 31 e 32 D.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia), si verificano difformità totale del manufatto o variazioni essenziali, sanzionabili con la demolizione, allorché i lavori riguardino un'opera diversa da quella prevista dall'atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione, mentre si configura la difformità parziale quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell'opera* (Riforma della sentenza del T.a.r. Liguria - Genova, sez. I, n. 169/2011)”.

3.3 Ne consegue che, agli abusi sopra citati, non avrebbe potuto applicarsi la diversa fattispecie di cui all'art. 33 del Dpr 380/2001 nella parte in cui disciplina gli interventi di ristrutturazione, fattispecie differente dall'esecuzione di interventi di costruzione realizzati nel caso di specie.

4, Va rigettato anche il terzo motivo del ricorso principale, laddove si sostiene come l'Amministrazione comunale non avrebbe tenuto conto dell'affidamento sulla liceità dell'opera ingenerato dal tempo trascorso dalla presentazione dell'istanza di condono, in quanto presentata nel corso del 28 Marzo 1986.

4.1 Con riferimento a detta eccezione va evidenziato che il periodo di tempo, intercorso tra la data di presentazione dell'istanza di condono e il diniego dell'istanza e il successivo ordine di demolizione, sia stato caratterizzato dall'emanazione di successive richieste di integrazione della documentazione prodotta.

4.2 Il Comune di Venezia aveva richiesto dapprima nel 1991, poi nel 1996 e, ancora, nel 2008 e nel corso del 2009, di poter acquisire i bollettini postali attestanti l'avvenuto pagamento del contributo di legge e, ciò, senza ricevere alcuna forma di riscontro a detta richiesta.

4.3 E' allora del tutto evidente come non sussistano i presupposti per l'insorgenza di un affidamento sulla legittimità dell'istanza di condono e, ciò, considerando come, dapprima il dante causa - e in seguito la Sig. ra Bruno Franca -, erano stati resi edotti circa la necessità di procedere all'integrazione documentale richiesta al fine di ottenere il rilascio del provvedimento di condono.

5. L'impugnazione proposta avverso le ordinanze di rimessione in pristino è, pertanto, infondata.

6. Deve essere respinto anche l'unico motivo di doglianza contenuto nei primi motivi aggiunti, nell'ambito dei quali si eccepisce come le attuali ricorrenti non avrebbero potuto partecipare al procedimento che ha determinato l'emanazione del diniego di condono, considerando come le comunicazioni, successive al venir meno del dante causa Sig. Giuseppe Bruno, erano state inviate alla sola Sig.ra Franca Bruno.

7. Come si è già avuto modo di evidenziare il Comune di Venezia aveva provveduto ad inviare le richieste di integrazione sia, all'originario proprietario degli immobili quanto, all'attuale comproprietario, circostanze queste che fanno ritenere legittimo il comportamento dell'Amministrazione comunale.

8. Devono, in ultimo, essere respinte le censure relative ai secondi motivi aggiunti, risultando dirimente constatare come i provvedimenti di accertamento dell'inottemperanza e acquisizione gratuita delle opere abusive costituiscono degli atti dovuti, in quanto conseguenza ineluttabile dell'accertamento dell'inottemperanza e, ciò, senza che per questo sia necessaria una particolare motivazione.

Si è, infatti, sostenuto (T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, 16-07-2013, n. 3709) che *“l'ingiunzione di demolizione di un manufatto abusivo è sufficientemente motivata con il riferimento al diniego di condono e al conseguente carattere abusivo delle opere di nuova costruzione eseguite sine titolo, rispetto alle quali la sanzione demolitoria di cui all'art. 31, d.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. Edilizia) si pone come atto dovuto. Infatti, la natura interamente vincolata del provvedimento di demolizione esclude la necessaria ponderazione di interessi diversi da quelli pubblici tutelati e non richiede motivazione ulteriore rispetto alla dichiarata abusività”*.

Il ricorso è, pertanto, respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile per tardività e in parte infondato così come precisato in parte motiva.

Condanna le parti ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2.600,00 (duemilaseicento//00) oltre iva e cpa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere



Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)